



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

---

**PARERE MOTIVATO**

n. 177 in data 20 SETTEMBRE 2016

**OGGETTO: COMUNE DI TEOLO (PD)  
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 20 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 Settembre 2016 prot. reg. 350619;

- DATO ATTO** Il Comune di Teolo con nota n.11742 del 4.08.15, assunta al prot. reg. al n.325619 del 7.08.15, inviava la seguente documentazione:
- DCC n.50 del 22.07.15 di adozione del PAT;
  - Rapporto Ambientale;



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

---

- Sintesi non tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione sintetica;
- Relazione;
- Valutazione ambientale complessiva;
- Tavola delle emissioni sonore dovute a traffico veicolare;
- Tavola del PM10;
- Tavola del Biossido di azoto;
- Tavola del monossido di carbonio;
- Tavola della valutazione della compatibilità idraulica;
- Tavola degli ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione;
- Tavola delle variazioni del livello di naturalità;
- Tavola della rete ecologica;
- Tavola dell'uso del suolo;
- Tavola degli estratti del PTCP E del PTRC;
- Tavola di estratto del Parco dei Colli Euganei;
- Vinca;
- Carta della trasformabilità;
- Carta della fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli.

A seguito della richiesta di integrazioni n.404488 dell'8.10.15 il Comune di Teolo inviava:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento n.6506 del 27.04.16, prot. reg. 174348 del 4.05.16, di avvenuta pubblicazione nel BURV n.79 del 14.08.15; di pubblicazione all'albo pretorio provinciale; di pubblicazione nei due quotidiani; di pubblicazione nel sito web comunale;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento n.6519 del 3.05.16, prot. reg. 174357 del 4.05.16, con la quale si evidenzia come le osservazioni pervenute siano 49 delle quali 21 entro i termini, n.27 fuori termine e n.1 propria dell'ufficio tecnico. Di tutte le osservazioni n.2 sono con questioni ambientali. Allegata alla dichiarazione è presentato anche il prospetto delle stesse con controdeduzione del valutatore;
- DGC n. 15 di adozione del Documento Preliminare;
- Accordo di pianificazione sottoscritto in data 17.04.07;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "Il Mattino di Padova" del 14.08.15.
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione n.6510 del 27.04.16 del responsabile del procedimento comunale attestante che gli elaborati cartografici del PAT riportano le reali destinazioni d'uso del territorio, salvo le correzioni cartografiche indicate nell'osservazione al PAT n.48 presentata dall'ufficio Tecnico; viene precisato che la zonizzazione del PRG viene ritenuta in toto coerente con il PAT e che quindi eventuali modeste discrepanze/differenze eventualmente riscontrabili negli elaborati dovranno essere ricondotte al PRG vigente che assume valenza di PI.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Dichiarazione prot. n. 6520 del 27.04.16, attestante i pareri degli enti pervenuti, che in sintesi si riportano:

RIF.	ENTE TERZO	DATA PARERE	PROT. PARERE	OGGETTO DEL PARERE/CONTRIBUTO	CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO
1	GESTIONE UNICA del Bacino Idrominerario Orogeneo dei Colli Euganei	9/9/15	13503	Precauzioni per alcuni articoli delle N.T.A. e per la Tav. n. 1 del P.A.T.	Parere favorevole e quanto richiesto, indicando però che le integrazioni saranno riportate negli elaborati finali. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
2	AZIENDA U.L.S.S. N. 16	15/9/15	13885	Precauzioni di carattere igienico-sanitario	Osservazioni igienico-sanitarie che saranno obbligatoriamente inserite nel Piano degli Interventi. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
3	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	13/10/15	15364	Osservazioni relative alla situazione viarcolistica -- Beni Passeggeristi o Beni Architettonici e relativa rappresentazione sulla documentazione presentata nonché richieste integrazioni relative agli impatti significativi sul paesaggio	1) Situazione viarcolistica: sia i vincoli paesaggistici che architettonici sono individuati nelle Tavv. 1, 2, 3, e 4 e normati con appositi articoli; tuttavia data la natura degli oggetti, saranno più puntualmente ordinati nelle tavole di norme del Piano degli Interventi. 2) Interventi significativi sul paesaggio. PARERE DEL VALUTATORE: Si tratta di indicazioni che saranno rese note in merito del P.I. mediante predisposizione di un P.I. tematico; lo tale ambito verrà sviluppato in modo adeguato il tema di valenza paesaggistica, solo al termine, ed attese le indicazioni della Soprintendenza. In attesa, con le indicazioni contenute nella circoscrizione al PAT n. 48, anche l'Ufficio di competenza / Provincia saranno comunque applicati solo gli standard di zona.
4	CONSORZIO DI BACINO BRENTA	15/10/15	15117	Osservazione iniziale per la corretta individuazione il litorale fascia di rispetto relativamente all'esistente depuratore comunale attualmente anche in fase di ampliamento	Osservazione relativa all'ampliamento dell'area di Cervarese-Treda identificazioni da recepire nel Piano degli Interventi. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
5	ENTE PARCO COLLI EUGANEI	10/12/05	18815	Parere favorevole	PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

Con nota n.7417 dell'11.05.16, assunta al prot. reg. al n.282215 del 21.07.16, il Comune di Teolo inviava lo studio di Valutazione di incidenza ambientale.

Successivamente con nota prot.n.11994 dell'8.08.16, assunta al prot. reg. al n. 310754 dell'11.08.16, il Comune di Teolo trasmetteva un'integrazione alla TAV.4 "Carta delle Trasformabilità", come allegata all'osservazione n.48.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza Ambientale n. 150/2016 in data 27.07.2016:

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Teolo (PD)  
Pratica 3091

Codice SITI NATURA 2000: IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco"  
VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.agr. Gino Benincà, acquisito al prot. reg. con nota n. 282215 del 21/07/2016;

VERIFICATO che gli allegati F e G alla D.G.R. n. 2299/2014 non sono debitamente firmati;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comuni di Teolo;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 120, 121 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 delle Norme Tecniche del Piano in argomento non sono stati esaminati;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G02.08 - Campeggi e aree di sosta per rulotte e caravan", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicati coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 6210(\*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), 91H0\* - Boschi pannonici di *Quercus pubescens*, 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 4441/2005 e 2816/2009 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 6210(\*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), 91H0\* - Boschi pannonici di *Quercus pubescens*, 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Ardea cinerea*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Falco tinnunculus*, *Falco subbuteo*, *Coturnix coturnix*, *Scolopax rusticola*, *Columba palumbus*, *Asio otus*, *Picus viridis*, *Acrocephalus palustris*, *Hippolais polyglotta*, *Sylvia melanocephala*, *Emberiza cirius*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Bombina variegata*, *Triturus carnifex*, *Cobitis taenia*, *Muscardinus avellanarius*, *Elaphe longissima*, *Podarcis sicula*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Marsilea quadrifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Gladiolus palustris*, *Lycaena dispar*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31152 - Robinieto", "31171 - Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32211 - Arbusteto", "32221 - Pseudomacchia" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005 e 2816/2009, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

**PRESO ATTO** che le norme tecniche prevedono al Capo IV - Disposizioni sulla trasformabilità del territorio il sistema infrastrutturale e la viabilità;

**RITENUTO** che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

**CONSIDERATO** che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

**CONSIDERATO** che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 120, 121 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;





**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
  2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
  3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
  2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;
- VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;
- RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:
1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
  3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero",

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- “G02.08 - Campeggi e aree di sosta per ruotote e caravan”, “H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali”, “H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)”, “H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto”, “H04.03 - Altri inquinanti dell'aria”, “H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi”, “H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”, “H06.02 - Inquinamento luminoso”;
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'ideoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
  5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, “14230 - Campi da golf” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  7. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 120, 121 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.agr. Gino Benincà, il quale dichiara che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Teolo (PD)

E

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005 e 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

**OSSERVAZIONI AL PAT**

Il Responsabile del procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 49 osservazioni, delle quali n. 21 entro i termini, n.27 fuori termine e n.1 propria dell'ufficio tecnico.

Di tutte le osservazioni sono state considerate rilevanti o di qualche interesse ambientale solo n.2 osservazioni, precisamente:

l'osservazione n. 15 – Realdon Leonardo e la n. 48 dell'ufficio tecnico.

In riferimento a queste osservazioni viene allegato il riepilogo nonché il parere di coerenza del valutatore, che di seguito si riporta:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

FRAZIONE RICHIEDENTE	DATA RICHIESTA	PROT. RICHIESTA	OGGETTO RICHIESTA	CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO	PARERE DEL VALUTATORE	PARERE CONCORDATO CON LA PROVINCIA	DETERMINAZIONE
SAN BILAGIO ALDOIN LEONARDO	7/10/15	33148	Modifica e integrazione delle determinazioni d'uso armate 33148 nell'ambito del P.S. 898/9	Non pertinente.	Parere del valutatore: Si tratta di modifica che non altera gli esiti del rapporto ambientale e quindi non influisce sul rapporto ambientale.  Parere del valutatore: 1) nessuna considerazione; 2) nessuna considerazione; 3) nessuna considerazione - si tratta di norme di tutela e di sostenibilità ambientale; 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) nessuna considerazione - si tratta di modifiche che non modificano le alterazioni di cui al rapporto ambientale; 11) nessuna considerazione; 12) nessuna considerazione; 13) nessuna considerazione; 14) nessuna considerazione; 15) nessuna considerazione; 16) nessuna considerazione; 17) nessuna considerazione; 18) nessuna considerazione; 19) nessuna considerazione; 20) nessuna considerazione; 21) nessuna considerazione; 22) nessuna considerazione; 23) nessuna considerazione; 24) nessuna considerazione; 25) nessuna considerazione; 26) nessuna considerazione; 27) nessuna considerazione; 28) nessuna considerazione; 29) nessuna considerazione; 30) nessuna considerazione; 31) nessuna considerazione; 32) nessuna considerazione; 33) nessuna considerazione; 34) nessuna considerazione; 35) nessuna considerazione; 36) nessuna considerazione; 37) nessuna considerazione; 38) nessuna considerazione; 39) nessuna considerazione; 40) nessuna considerazione; 41) nessuna considerazione; 42) nessuna considerazione; 43) nessuna considerazione; 44) nessuna considerazione; 45) nessuna considerazione; 46) nessuna considerazione; 47) nessuna considerazione; 48) nessuna considerazione; 49) nessuna considerazione; 50) nessuna considerazione; 51) nessuna considerazione; 52) nessuna considerazione; 53) nessuna considerazione; 54) nessuna considerazione; 55) nessuna considerazione; 56) nessuna considerazione; 57) nessuna considerazione; 58) nessuna considerazione; 59) nessuna considerazione; 60) nessuna considerazione; 61) nessuna considerazione; 62) nessuna considerazione; 63) nessuna considerazione; 64) nessuna considerazione; 65) nessuna considerazione; 66) nessuna considerazione; 67) nessuna considerazione; 68) nessuna considerazione; 69) nessuna considerazione; 70) nessuna considerazione; 71) nessuna considerazione; 72) nessuna considerazione; 73) nessuna considerazione; 74) nessuna considerazione; 75) nessuna considerazione; 76) nessuna considerazione; 77) nessuna considerazione; 78) nessuna considerazione; 79) nessuna considerazione; 80) nessuna considerazione; 81) nessuna considerazione; 82) nessuna considerazione; 83) nessuna considerazione; 84) nessuna considerazione; 85) nessuna considerazione; 86) nessuna considerazione; 87) nessuna considerazione; 88) nessuna considerazione; 89) nessuna considerazione; 90) nessuna considerazione; 91) nessuna considerazione; 92) nessuna considerazione; 93) nessuna considerazione; 94) nessuna considerazione; 95) nessuna considerazione; 96) nessuna considerazione; 97) nessuna considerazione; 98) nessuna considerazione; 99) nessuna considerazione; 100) nessuna considerazione.	L'area è già interessata da un ambito di qualificazione e riconversione n. 5 che consente l'individuazione di destinazioni residenziali e attività compatibili. L'assegnazione risulta accolta tramite quanto già previsto dal P.A.T.	Accolta
485/GARRE	31/04/16	227	Provincia di Padova S.C. Comune di Fiesco (ing. elaborati) P.A.T. n. 227	Si concorda.	Parere del valutatore: 1) nessuna considerazione; 2) nessuna considerazione; 3) nessuna considerazione; 4) nessuna considerazione; 5) nessuna considerazione; 6) nessuna considerazione; 7) nessuna considerazione; 8) nessuna considerazione; 9) nessuna considerazione; 10) nessuna considerazione; 11) nessuna considerazione; 12) nessuna considerazione; 13) nessuna considerazione; 14) nessuna considerazione; 15) nessuna considerazione; 16) nessuna considerazione; 17) nessuna considerazione; 18) nessuna considerazione; 19) nessuna considerazione; 20) nessuna considerazione; 21) nessuna considerazione; 22) nessuna considerazione; 23) nessuna considerazione; 24) nessuna considerazione; 25) nessuna considerazione; 26) nessuna considerazione; 27) nessuna considerazione; 28) nessuna considerazione; 29) nessuna considerazione; 30) nessuna considerazione; 31) nessuna considerazione; 32) nessuna considerazione; 33) nessuna considerazione; 34) nessuna considerazione; 35) nessuna considerazione; 36) nessuna considerazione; 37) nessuna considerazione; 38) nessuna considerazione; 39) nessuna considerazione; 40) nessuna considerazione; 41) nessuna considerazione; 42) nessuna considerazione; 43) nessuna considerazione; 44) nessuna considerazione; 45) nessuna considerazione; 46) nessuna considerazione; 47) nessuna considerazione; 48) nessuna considerazione; 49) nessuna considerazione; 50) nessuna considerazione; 51) nessuna considerazione; 52) nessuna considerazione; 53) nessuna considerazione; 54) nessuna considerazione; 55) nessuna considerazione; 56) nessuna considerazione; 57) nessuna considerazione; 58) nessuna considerazione; 59) nessuna considerazione; 60) nessuna considerazione; 61) nessuna considerazione; 62) nessuna considerazione; 63) nessuna considerazione; 64) nessuna considerazione; 65) nessuna considerazione; 66) nessuna considerazione; 67) nessuna considerazione; 68) nessuna considerazione; 69) nessuna considerazione; 70) nessuna considerazione; 71) nessuna considerazione; 72) nessuna considerazione; 73) nessuna considerazione; 74) nessuna considerazione; 75) nessuna considerazione; 76) nessuna considerazione; 77) nessuna considerazione; 78) nessuna considerazione; 79) nessuna considerazione; 80) nessuna considerazione; 81) nessuna considerazione; 82) nessuna considerazione; 83) nessuna considerazione; 84) nessuna considerazione; 85) nessuna considerazione; 86) nessuna considerazione; 87) nessuna considerazione; 88) nessuna considerazione; 89) nessuna considerazione; 90) nessuna considerazione; 91) nessuna considerazione; 92) nessuna considerazione; 93) nessuna considerazione; 94) nessuna considerazione; 95) nessuna considerazione; 96) nessuna considerazione; 97) nessuna considerazione; 98) nessuna considerazione; 99) nessuna considerazione; 100) nessuna considerazione.	Si concorda	Accolta



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

Si prende atto del parere del Valutatore in merito alle osservazioni sopra citate attinenti a questioni ambientali.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 settembre 2016, dalla quale emerge che:

L'esame dell'ambiente del PAT di Teolo, tramite le analisi condotte per il Quadro Conoscitivo e altre appositamente realizzate come supporto conoscitivo della VAS, ha consentito di evidenziare l'elevato valore ambientale ed ecologico del territorio ricadente all'interno del parco Regionale, e la presenza di talune criticità e/o conflitti connessi direttamente all'attività antropica, in particolare la residenza, le attività produttive e i trasporti locali e sovralocali nelle aree di pianura. Le analisi degli impatti delle azioni previste dal P.A.T., nelle relative ipotesi di progetto, ipotesi zero, hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, tramite la progettazione congiunta di aree trasformabili, aree soggette a nuove trasformazioni con l'utilizzo del credito edilizio, ma anche aree soggette a nuove tutele e nuove azioni volte a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale; non mancano indicazioni per la minimizzazione e mitigazione degli effetti della antropizzazione, con specifiche norme prescrittive e direttive volte alla sostenibilità ambientale e sociale.

La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale.

In considerazione della peculiarità e della delicatezza del territorio, va evidenziato, nelle N.T.A. il mancato approfondimento della traduzione in termini di attuazione e di tutela delle direttive previste dal Piano Ambientale del Parco, in particolare modo, per quanto riguarda le "Zone di Urbanizzazione controllata (Z.U.C)" e i "contesti agrari di bonifica integra", in rapporto alle linee di sviluppo. Si osserva, inoltre, che relativamente ad alcune linee di sviluppo non risulta chiara l'individuazione dei limiti fisici, che in rapporto a quanto detto al punto precedente, non consente una corretta valutazione delle scelte di piano inerenti a tali aspetti.

Vanno evidenziate anche le problematiche legate alla valutazione di compatibilità idraulica per quanto riguarda la zona a nord-est del territorio comunale. Non risultano altresì valutate, in quanto non definite in planimetria e nei contenuti, le previsioni inerenti alle "Attrezzature turistiche-aree a campeggio" ed all'"impianto sportivo specialistico" ubicato a nord del territorio comunale.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

**RITENUTO** che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di TEOLO (PD) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, delle osservazioni aventi attinenza ambientale.

2. Gli articoli delle NTA n. 86 "linee preferenziali di sviluppo insediativo generale" e n. 87 "Linee preferenziale di sviluppo insediativo-produttivo-secondario-terziario", per le parti ricadenti nelle "zone di urbanizzazione consolidata" (art. 82 NTA) e nei "contesti agrari di bonifica integra" (art. 113 NTA), nonché nelle "zone a rischio idraulico" di cui alla tav. C6, dovranno essere integrati prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

3. Gli articoli delle NTA n. 118 "attrezzature turistiche-aree a campeggio" e n.119 "impianti sportivi specialistici", limitatamente all'impianto ubicato a nord a ridosso dell'area produttiva, dovranno essere integrati prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definito in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

4. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;

7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

9. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso